

Civile Ord. Sez. 3 Num. 27554 Anno 2017

Presidente: SPIRITO ANGELO

Relatore: OLIVIERI STEFANO

Data pubblicazione: 21/11/2017

**ORDINANZA**

sul ricorso 21478-2015 proposto da:

GIALLONGO CARMELA, elettivamente domiciliata in ROMA,  
VIA DI TRASONE 8, presso lo studio dell'avvocato  
ERCOLE FORGIONE, che la rappresenta e difende  
unitamente agli avvocati PIETRO ROMANO, ANTONIO  
ROMANO giusta procura in calce al ricorso;

**- ricorrente -**

**contro**

DARDANO CATERINA, elettivamente domiciliata in ROMA,  
VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 123, presso lo studio  
dell'avvocato MARIA CUOZZO, rappresentata e difesa  
dall'avvocato GUIDO LIVA giusta procura in calce al  
controricorso;

Cron. 27554

Rep. O.l.

Ud. 10/10/2017

CC

2017

1910

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1293/2015 della CORTE  
D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 10/10/2017 dal Consigliere Dott.  
STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,  
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.  
TOMMASO BASILE che ha concluso chiedendo il rigetto  
del ricorso;

## Fatti di causa

Con sentenza 25.3.2015 n. 1293 la Corte d'appello di Milano rigettava l'appello proposto da Carmela Giallongo e confermava la decisione di prime cure che aveva condannato la stessa a risarcire il danno patrimoniale e biologico di natura temporanea (per intossicazione da monossido di carbonio) cagionato a Caterina Dardano in conseguenza della ostruzione della canna fumaria a servizio dell'appartamento in cui abitava quest'ultima determinata dalla esecuzione di lavori nel sovrastante appartamento di proprietà della Giallongo.

I Giudici di appello rilevavano che in alcuna decadenza era incorsa la Dardano nel rinnovo della notifica dell'atto introduttivo essendo stata rimessa in termini dal Giudice istruttore a seguito della soppressione delle sezioni distaccate del tribunale di Milano. Ritenevano corretta la decisione di prime cure in punto di accertamento e liquidazione con criterio equitativo del danno patrimoniale e biologico, decurtato del 25% pari al concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 comma 1 c.c. per avere utilizzato un impianto di riscaldamento non a norma che era stato sottoposto a sequestro dai funzionari della Azienda sanitaria.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata dalla Giallongo con otto motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Dardano.

Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte instando per il rigetto del ricorso.

## Ragioni della decisione

Il **primo motivo** (violazione e falsa applicazione degli artt. 164 e 307 c.p.c. in relazione all'art. 360co1 n. 4 c.p.c.) è inammissibile oltre che infondato.

Sostiene la ricorrente che il Giudice di appello è incorso in errore processuale ritenendo sanato il vizio di nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado -per inosservanza del termine minimo di comparizione- in quanto la Dardano non aveva osservato il termine perentorio assegnatole dal Giudice

istruttore per la rinnovazione ex art. 164 ult. comma c.p.c., e questi anziché rimettere in termini la parte, con ordinanza resa alla udienza 3 luglio 2012, avrebbe dovuto dichiarare estinto il giudizio.

Se infatti costituisce principio, assolutamente consolidato quello secondo cui, in caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto (inteso qui, ovviamente, come fatto processuale) ed è perciò investita del potere di procedere direttamente all'esame ed alla valutazione degli atti del processo di merito (**Cass. n. 14098 del 2009, n. 11039 del 2006, n. 15859 del 2002 e n. 6526 del 2002**) è pur sempre vero che tale fatto processuale deve essere portato dal ricorrente a conoscenza della Corte attraverso il motivo di ricorso con il quale si denuncia il vizio di nullità ex art. 360co1 n. 4) c.p.c., nel senso che debbono essere resi ostensibili al Giudice di legittimità gli esatti termini di svolgimento della vicenda processuale che si assume inficiata dal vizio di invalidità, non essendo sufficiente –salvi i casi di abnormità– la mera indicazione del dato cronologico o del contenuto dispositivo dell'atto processuale contestato, laddove la verifica di legittimità dello stesso dipenda dai presupposti di fatto assunti a base dell'atto. Ed infatti è stato bene evidenziato da questa Corte che *"il riconoscere al giudice di legittimità il potere di cognizione piena e diretta del fatto processuale, nei termini sopra chiariti, non comporta certo il venir meno della necessità di rispettare le regole poste dal codice di rito per la proposizione e lo svolgimento di qualsiasi ricorso per cassazione, ivi compreso quello con cui si denunciino errores in procedendo. Ciò vuol dire non solo che, com'è del tutto ovvio, i vizi del processo non rilevatali d'ufficio possono esser conosciuti dalla Corte di cassazione solo se, e nei limiti in cui, la parte interessata ne abbia fatto oggetto di specifico motivo di ricorso, ma anche che la proposizione di quel motivo resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della corte. Nemmeno in quest'ipotesi viene meno, in altri termini, l'onere per la parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito della specificità dei motivi*

*d'impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute nell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (disposizioni in cui si fa espressa menzione anche degli "atti processuali...): sicché l'esame diretto degli atti che la corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato"* (così, in motivazione, **Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012**).

Nella specie la ricorrente ha omesso di individuare le ragioni dedotte dal primo Giudice a supporto della rimessione in termini ex art. 153 co2 c.p.c., limitandosi a contestare la erroneità della ordinanza adottata, ritenuta corretta dalla Corte d'appello, non consentendo pertanto di individuare l'elemento determinante del presupposto di fatto alla stregua del quale era stata valutata dal Giudice di merito la sussistenza della "*causa non imputabile*" alla parte.

La censura si paleserebbe peraltro anche infondata avuto riguardo agli elementi delle vicenda processuale desunti dagli altri atti regolamentari.

La Corte d'appello, infatti, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui il presupposto per la rimessione in termini originariamente prevista dall'art. 184 bis c.p.c., e quindi estesa a tutti i gradi di giudizio dall'art. 153, comma 2, c.p.c. (introdotto dall'art. 45, comma 19, della legge 18.6.2009 n. 69) va ravvisato anche nell'impedimento oggettivo, non imputabile a mancanza di diligenza, che ha reso di fatto praticamente impossibile alla parte di compiere l'atto processuale richiesto (ex plurimis: **Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 10216 del 04/05/2006** -in relazione ad attività o fatti sottratti alla sfera di controllo della parte -; **id. Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 98 del 04/01/2011**; **id. Sez. U, Sentenza n. 15144 del 11/07/2011** -in relazione ad improvvisi mutamenti giurisprudenziali nella interpretazione di norme processuali che determinano effetti decadenziali-. Rimane, invece, esclusa la rimessione in termini in caso di decadenze in cui la parte è incorsa per errori ad essa imputabili per difetto di diligenza : **Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 7607 del 30/03/2010** ):

l'inosseranza del termine stabilito dal giudice per il rinnovo della notificazione della citazione della parte non costituitasi in precedenza, non può infatti tradursi in un danno per la parte che non sia stata in grado di rispettare detto termine per fatti alla stessa non imputabili né a titolo di dolo né di colpa, sempre che detta parte fornisca la prova della ricorrenza delle situazioni che le abbiano impedito di rispettare il termine (**Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 4867 del 07/03/2006**, citata anche dalla controricorrente).

Nella specie la Corte territoriale ha individuato tale impedimento di fatto nella sopravvenuta soppressione delle sezioni distaccate del Tribunale di Milano, verificatasi nelle more della scadenza del termine perentorio assegnato, con la conseguenza che il rinnovo della citazione per la udienza originariamente indicata nella ordinanza non avrebbe potuto essere utilmente eseguito in considerazione del trasferimento alla sede centrale delle cause pendenti presso le sezioni distaccate (tra cui la sez. dist. di Rho presso la quale pendeva la causa). Tale statuizione in quanto motivata per relationem alla ordinanza del Giudice istruttore di primo grado va correlata ai fatti descritti dalla resistente nel controricorso da cui emerge che l'ostacolo alla rinnovazione della citazione nel termine perentorio assegnatole era stato determinato dalla oggettiva impossibilità di ritirare l'originale dell'atto di citazione che era stato depositato presso la Cancelleria della sezione distaccata in quanto risultava trasferito presso la Cancelleria del Tribunale di Milano: soltanto in data 3.4.2012 era stata comunicata alle parti l'assegnazione del procedimento alla X sezione del Tribunale di Milano (con differimento di udienza al 3.7.2012, disposto dal nuovo GI) presso la Cancelleria della quale sezione era rintracciabile l'originale dell'atto di citazione, ma non era ormai più possibile garantire l'osservanza dei termini minimi di comparizione rispetto alla udienza del 6.6.2012, originariamente fissata dal Giudice istruttore della sezione distaccata di Rho.

Orbene se tali sono i presupposti circostanziali dell'accertamento in fatto compiuto dal Giudice di merito in ordine alla non imputabilità della situazione di incertezza determinatasi a seguito della soppressione delle sezioni distaccate

del Tribunale, appare evidente come detto accertamento non sia stato efficacemente investito dal motivo di ricorso.

I documenti amministrativi (*"provvedimenti organizzativi emessi dal Presidente del Tribunale di Milano"* la cui efficacia sarebbe stata peraltro sospesa dal TAR Lombardia con ordinanza 20.1.2012), genericamente indicati dalla ricorrente nel ricorso, così come la comunicazione -della quale è omessa la data- inviata dal *"coordinatore del settore civile del Tribunale di Milano"* a tutte le Cancellerie per organizzare l'attività di traslazione dei fascicoli delle cause pendenti dalle sezioni distaccate alla sede centrale, appaiono infatti irrilevanti, in quanto non incidono sull'ostacolo obiettivo alla rinnovazione della citazione, individuato dal Giudice di merito.

Inconferente è altresì il richiamo operato dalla ricorrente al precedente di questa Corte Sez. 1, **Sentenza n. 10671 del 09/05/2006**, che attiene al vizio della notifica -e non della citazione- e che ricollega la possibilità di sanatoria e la rinnovazione della notifica ad un vizio di nullità della stessa e non anche alla inesistenza della notifica. Nella specie, infatti, non viene in rilevanza la inesistenza ovvero la esistenza di un atto invalido, quanto piuttosto la oggettiva impossibilità di compiere un atto processuale, nel termine perentorio assegnato dal Giudice, per fatto non imputabile alla parte.

Il **secondo motivo** (nullità della sentenza per violazione dell'art. 132co2 n. 4 c.p.c. , in relazione all'art. 360co1 n. 4 c.p.c) è destituito di fondamento.

Il vizio di carenza assoluta di motivazione che residua dalla riforma dell'art. 360co1 n. 5 c.p.c. disposta dall'art. 54 DL n. 83/2012 conv. in legge n. 134/2012 è relegato alla ipotesi della materiale inesistenza della relativa espressione grafica nel contenuto della sentenza ovvero della carenza del requisito logico motivazionale nel suo contenuto *"minimo costituzionale"* richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato *"in negativo"* dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (*manca della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente;*

*manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile*) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità.

Nella specie la sentenza impugnata è dotata di apparato motivazionale nel quale i Giudici di appello esaminano tutti i motivi di gravame dichiarandoli infondati ed esponendo in relazione a ciascuno le ragioni per le quali la decisione di primo grado deve ritenersi corretta. Con riferimento all'unica statuizione della sentenza individuata nel motivo di ricorso come priva di supporto motivazionale, i Giudici di appello hanno fornito, al contrario, le ragioni per le quali l'accertamento di responsabilità nei confronti della Giallongo, avuto riguardo alla allegazione attorea, prescindeva da un onere di evocazione in giudizio della ditta appaltatrice dei lavori da parte della danneggiata Dardano, atteso che apparteneva all'esercizio dell'attività difensiva della convenuta in primo grado la scelta di indicare il terzo-appaltatore come esclusivo responsabile del danno, ovvero di chiamarlo in giudizio per essere manlevata dagli effetti patrimoniali pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della pretesa attorea.

Il **terzo motivo**, con il quale si deduce omesso fatto decisivo ex art. 360 co1 n. 5 c.p.c. è inammissibile per difetto del requisito di "decisività" delle prove asseritamente pretermesse dal Giudice di appello.

Il "fatto storico" -oggetto di specifico motivo di gravame, riprodotto al n. 2 della sentenza di appello- che sarebbe stato omesso dalla Corte territoriale è indicato dalla ricorrente nell'affidamento in appalto dei lavori alla ditta Edile Rosa s.r.l. con nomina di un "responsabile" dei lavori, e nella rottura del muro con caduta di calcinacci ad opera di tale ditta -come provato dalle dichiarazioni del teste Puopolo- nonchè dalla circostanza -riferita dal medesimo teste- che la Giallongo non risiedeva nell'immobile, e veniva solo la sera per indicare alcuni dettagli nella ristrutturazione.



Osserva il Collegio che può ritenersi consolidato il principio di diritto per cui, nel caso di appalto "che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile" nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 cod. civ., che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo (**Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 16126 del 09/07/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 15734 del 18/07/2011. VEDI **Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 20825 del 26/09/2006 ed id. Sez. 3, Sentenza n. 1146 del 22/01/2015** che specificano come non si verifichi totale trasferimento del potere di fatto quando la "res" continui ad essere destinata all'uso cui è funzionale). In relazione allo schema normativo di responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. spetta al proprietario-committente assolvere all'onere della prova liberatoria dimostrando di aver affidato integralmente il potere di fatto sull'immobile alla ditta appaltatrice e di non aver svolto alcuna ingerenza nella esecuzione dei lavori appaltati.**

La Corte territoriale ha ritenuto insussistente tale prova riconoscendo la responsabilità della Giallongo che, con il motivo di ricorso in esame, non fornisce elementi probatori "decisivi" del contrario assunto: l'aver affidato in appalto i lavori di ristrutturazione dell'immobile non consente in alcun modo di desumere le modalità di affidamento (totale o solo parziale) della custodia dell'immobile, né consente di escludere che la proprietaria-committente non sia affatto intervenuta a dare indicazioni per la esecuzione dei lavori (La mancanza di "decisività" trova indirettamente riscontro nelle ambivalenti conclusioni che vengono tratte dalle parti processuali, in modo diametralmente opposto, dalle medesime dichiarazioni rese dal teste Puopolo: ricorso pag. 13; controricorso pag. 14)

Il **quarto motivo** (omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360co1 n. 5 c.p.c.) è inammissibile.

Sostiene la ricorrente che la Corte d'appello avrebbe errato nel liquidare il danno patrimoniale in € 2.971,00 per maggiori costi di energia elettrica -così sembra doversi comprendere dall'oscura esposizione del motivo-, in quanto quantificando tale costo in € 1.500,00 come stabilito dal primo giudice ed applicando la decurtazione del 25% (per concorso ex art. 1227 comma 1 c.c.), il quantum andava liquidato in € 2.528,39.

L'assunto difensivo non è supportato dalla chiara descrizione della fattispecie concreta richiesta dall'art. 366 comma 1 n. 3) c.p.c., avendo omesso la ricorrente di trascrivere i passaggi della decisione di prime cure necessari a rendere comprensibile l'errore denunciato, tanto più considerando che la Corte d'appello riassumendo nella sentenza i fatti processuali aveva indicato quale importo risarcitorio liquidato in primo grado la diversa somma di € 5.746,39 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Il **quinto motivo** è inammissibile, in quanto la ricorrente attraverso la surrettizia denuncia del vizio di error juris (per violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.) intende richiedere una nuova -non consentita in sede di legittimità- valutazione degli elementi in fatto dai quali la Corte d'appello ha tratto il convincimento della prova dell' "an" delle conseguenze pregiudizievoli derivate dalla ostruzione della canna fumaria e del nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c.

La Corte territoriale ha infatti motivato sul punto affermando che gli acquisti dei beni occorrenti ad una diversa sistemazione del locale notte ed al riscaldamento della casa, nonché i maggiori consumi di energia elettrica per il funzionamento dello scaldabagno elettrico e delle stufe, erano diretta conseguenza della inutilizzabilità dell'impianto a gas di cui era dotato l'appartamento della Dardano, in parte dovuto alla ostruzione della canna

fumaria imputabile alla Giallongo ed in parte alla non conformità dell'impianto alle norme di sicurezza, imputabile alla Dardano.

Trattasi di accertamento in fatto, fondato sugli elementi probatori acquisiti alla istruttoria, che rimane del tutto estraneo alla ipotizzata errata applicazione della regola sul riparto dell'onere della prova od all'uso errato di nozioni di comune esperienza (neppure indicate dalla ricorrente).

Con il **sesto motivo** la ricorrente censura la sentenza di appello per violazione della norma che regola la liquidazione del danno con criterio equitativo ex art. 1226 c.c., richiamata per la responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056 c.c..

La ricorrente sostiene che il danno non patrimoniale (biologico) da intossicazione da monossido di carbonio avrebbe dovuto essere accertato mediante c.t.u. medico-legale e quantificato con i criteri tabellari di liquidazione del danno biologico.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c..

La ricorrente neppure riporta i passaggi della sentenza impugnata che ha motivato "per relationem" a quella di prime cure, sostenendo che la modestia delle lesioni giustificava il mancato espletamento della c.t.u. potendo essere liquidato il danno biologico alla stregua degli elementi documentali acquisiti al giudizio.

Orbene la ricorrente omette di riferire -venendo meno al prescritto requisito di ammissibilità del motivo di ricorso- ciò che invece è dato apprendere dal controricorso -senza alcun effetto sanante della carenza di specificità del motivo di ricorso : **Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 13071 del 29/12/1997; id. Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015 - e cioè che il Tribunale aveva ommesso la consulenza tecnica dovendo procedersi alla mera liquidazione del danno biologico temporaneo agevolmente desumibile, quanto all' "an" , dai**

certificati del Proto Soccorso dell'ospedale di Rho che attestavano la durata della malattia, e relativamente al "quantum" dalla applicazione dei criteri desunti dall'art. 139 del Dlg n. 209/2005 per la liquidazione della invalidità biologica temporanea in caso di danni di lieve entità (controricorso pag. 18-19).

Difetta quindi nel motivo la descrizione del fatto indispensabile per consentire a questa Corte la verifica dell'errore denunciato.

Il **settimo motivo** (violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. in relazione all'art. 360co1 n. 3 c.p.c.) è inammissibile.

La ricorrente censura la sentenza impugnata in quanto -oltre al concorso causale ex art. 1227 comma 1 c.c. della danneggiata per aver utilizzato un impianto di riscaldamento non a norma e che per tale motivo era stato sequestrato dai funzionari della ASL- non avrebbe riconosciuto l'ulteriore condotta negligente della danneggiata, rilevante ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c., che non si era attivata per richiedere il dissequestro dell'impianto di riscaldamento e ridurre le conseguenze del danno.

Premesso che in tema di risarcimento del danno, l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1227, secondo comma, cod. civ. - che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza -integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione (**Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 12348 del 28/05/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 15231 del 05/07/2007), anche tale motivo va incontro alla dichiarazione di inammissibilità per difetto del requisito prescritto dall'art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c., non avendo individuato la ricorrente: a) quali iniziative avrebbe potuto e dovuto assumere la Dardano, tali da determinare con certezza probabilistica il contenimento del danno (non essendo indicate le ragioni che la danneggiata**

avrebbe potuto sostenere per conseguire il dissequestro dell'impianto già accertato dalla ASL non conforme alle norme di sicurezza); b) quali tra i danni risarciti alla Dardano sarebbero stati certamente "ridotti", qualora la danneggiata avesse intrapreso le azioni dovute, tenuto conto della istantaneità del danno alla persona e dei costi sostenuti per l'acquisto dei beni occorrenti a rimpiazzare l'inutilizzabile impianto di riscaldamento.

E' appena il caso di osservare al riguardo che l'ipotesi disciplinata dal secondo comma dell'art. 1227 cod. civ., laddove esclude il risarcimento del danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, e grava dunque il debitore del relativo onere della prova (**Corte cass Sez. 2, Sentenza n. 27123 del 19/12/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 14853 del 27/06/2007 ; id. Sez. 3, Sentenza n. 23148 del 31/10/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 15750 del 27/07/2015)**

Inammissibile è anche l'**ottavo motivo** con il quale la ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360co1 n. 5 c.p.c., lamentandosi della modesta percentuale di concorso causale (nella misura del 25%) attribuita ex art. 1227 comma 1 c.c. alla danneggiata, per avere utilizzato un impianto di riscaldamento non a norma.

Il motivo è inammissibile in quanto dedotto al di fuori dello schema legale del vizio di motivazione come riformulato a seguito della novella del 2012.

I fatti indicati dalla ricorrente hanno costituito oggetto di valutazione da parte dei Giudici di merito e pertanto difetta del tutto il "*fatto storico*" che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare e che se valutato avrebbe con certezza condotto ad una soluzione della controversa favorevole alla ricorrente. La censura, anche in questo caso, si risolve nella mera richiesta di revisione degli elementi probatori già valutati dalla Corte territoriale, e va incontro pertanto ad inammissibilità, dovendo ribadirsi il principio di diritto secondo cui

l'accertamento del concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, così come la determinazione del grado di efficienza causale di ciascuna colpa, rientrano nel potere di indagine del giudice del merito e sono incensurabili in sede di legittimità, quando siano sorretti da adeguata e logica motivazione (**Corte cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 272 del 10/01/2017**).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .